



CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI



Data

Area tematica

Argomenti

Riferimento legislativo

29-09-2021

FINANZA LOCALE

AMMINISTRATORI
INDENNITA'
AUMENTI
NORMATIVE

L n. 160 del
2019

Quesito

L'art. 1, comma 552 della L. 160/2019 interviene, a distanza di molti anni, su disposizioni relative a riduzioni delle indennità di carica degli amministratori locali stabilendo, in interpretazione autentica, che le stesse "...sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare...già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data."

Questo Ente ha aumentato l'indennità di carica della Giunta e del Presidente del Consiglio in vigore dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 prima dell'entrata in vigore del DL 112/2008 e cioè con deliberazione del 10/03/2008 aumentando l'indennità - a seguito del passaggio in classe demografica superiore del Comune - ai valori del DM 04/04/2000 e contemporaneamente assorbendo la riduzione del 10% della L 266/2005 con il possibile aumento massimo del 20% ammesso prima dell'entrata in vigore del DL 112/2008 (25/06/2008). Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ispettorato RGS si ritiene che l'unica lettura possibile del citato art. 1, comma 552, della L 160/2019 di interpretazione autentica sia quella di confermare la vigenza sino al 24/06/2008 della possibilità per gli enti di aumentare le indennità, altrimenti risulterebbe inspiegabile il richiamo del DL 112/2008 nella norma del 2019 di interpretazione autentica. Si richiede cortese parere in merito.

Risposta

In base all'art. 82, comma 8 del Dlgs. n. 267/2000 "la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

La regolamentazione attualmente vigente è quella adottata con Dm. n. 119/2000 (approvato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della Legge n. 265/1999, norma successivamente trasfusa nell'art. 82 del Tuel).

Su tale base normativa è intervenuto l'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per “esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” (tra l'altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lett. a).

Riguardo all'estensione applicativa, in termini temporali, di tale disposizione, in considerazione delle normative medio tempore intervenute, sono intervenute le Sezioni Riunite in sede di controllo che, con Deliberazione n. 1/2012, hanno rilevato come “in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006”.

Sul punto è successivamente intervenuta anche la Sezione delle Autonomie, la quale nella Delibera n. 24/2014 ha affermato che “le coordinate interpretative rese dalle Sezioni Riunite risultano ancora attuali...giova evidenziare come, in tal senso, deponga il quadro normativo già posto dall'organo nomofilattico a fondamento del proprio percorso argomentativo (cfr. in particolare art. 61 comma 10 del Dl. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 che ha sospeso la possibilità di adeguamento delle indennità previste dall'art. 82, comma 10 del Tuel ed art. 76, comma 3 della stessa legge che ha espunto la possibilità di incremento di cui al successivo comma 11 dell'art. 82) nonché la normativa sopravvenuta che, informata ad una logica di costante riduzione dei costi della rappresentanza politica, offre argomenti positivi a sostegno del carattere strutturale, e non meramente transitorio o eccezionale, delle riduzioni previste dall'art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006”.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Sezione delle Autonomie nella Delibera n. 35/2016, ove si afferma che “l'indennità di funzione del Sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del Dm. n. 119/2000, che sarebbe spettata al Sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte nella Delibera n. 1/2012”.

Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra ricostruito, la disposizione introdotta dal comma 552 della Legge n. 162/2019 (Legge di Bilancio 2020) non pare apportare alcuna modifica di rilievo. Detta disposizione, in particolare, dispone che “le disposizioni di cui all'art. 2, comma 25, lett. d), della Legge n.

244/2007 e all'art. 76, comma 3, del Dl. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli Amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

La dubbio portata applicativa della disposizione, evidenziata anche in sede di relazione parlamentare ove è indicato come "andrebbe valutata l'effettiva portata della norma interpretativa in commento, atteso che le disposizioni oggetto di interpretazione non contemplano un esplicito divieto di incremento dell'ammontare dei gettoni di presenza, bensì subordinano il percepimento degli stessi alla partecipazione agli organi collegiali degli enti locali", sembrerebbe, tuttavia, non incidere sugli incrementi effettuati precedentemente all'entrata in vigore dei provvedimenti in essa citati.

Resta tuttavia salva, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione Veneto n. 53/2020, la perdurante vigenza dell'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, non incidendo il comma 552 della Legge di Bilancio 2020 su tale norma che non risulta espressamente abrogata. Né, precisa la Sezione, "si può ravvisare alcuna abrogazione tacita o implicita di tale norma, poiché l'art. 1, comma 552, della Legge n. 160/2019 si limita a cristallizzare gli incrementi alle date di entrata in vigore delle disposizioni all'interno di essa richiamate, mentre la normativa in esame dispone una riduzione strutturale degli importi spettanti a titolo di indennità di funzione".



Esprimi il tuo voto:

Tutti i contenuti di Anci Risponde sono protetti dalle norme in materia di copyright relative alla tutela delle banche dati (Art. 64 quinquies e sexies LdA). I contenuti dei singoli quesiti possono essere riprodotti unicamente citando la fonte.